



COMMERCIALISTI
CONSULENTI D'IMPRESA

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 8 di

SPAZIO AZIENDE – agosto 2009

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Prelevamento di profitti dai conti della società Sentenza Corte Cassazione 8.7.2009, n. 26281	L'amministratore (anche di fatto) di una società di capitali che dai c/c della stessa preleva i proventi di un'operazione commerciale riversandoli sul c/c personale risponde di appropriazione indebita e non invece di infedeltà patrimoniale.
Pertinenze e agevolazioni Sentenza CTP Bologna 1.7.2009, n. 76/12/2009	È illegittimo il regolamento comunale che prevede un limite al numero di pertinenze dell'abitazione principale (garage, posti auto, ecc.) per le quali: <ul style="list-style-type: none">▪ fino al 2007 era possibile fruire dell'aliquota ICI ridotta;▪ dal 2008 è prevista l'esenzione ICI. Tali agevolazioni infatti sono applicabili a tutte le pertinenze, a prescindere dal loro numero.
Esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale Risoluzione Agenzia Entrate 17.7.2009, n. 185/E	Per la validità dell'opzione per la trasparenza fiscale la preventiva volontà dei soci di aderire al regime ex art. 116, TUIR deve essere comunicata alla società mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Non è pertanto consentito effettuare tale comunicazione mediante raccomandata a mano.
Redditometro e possesso di auto di grossa cilindrata Sentenza Corte Cassazione 23.7.2009, n. 17200	Il possesso di auto di grossa cilindrata non è di per sé un elemento sufficiente a giustificare l'accertamento sintetico da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti l'Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito dichiarato sia non congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per almeno 2 anni.
Agevolazione prima casa e ritardato riacquisto Sentenza CTP Roma 16.6.2009, n. 204	L'impossibilità di acquistare, entro un anno dall'alienazione di un immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni prima casa, un altro immobile, non determina la decadenza dell'agevolazione stessa qualora il mancato riacquisto sia determinato dal silenzio del venditore circa l'esistenza temporanea di un atto di pignoramento sul bene oggetto di compravendita.
Compensi agli amministratori Sentenza CTR Lazio 8.7.2009, n. 176/29/2009	Il compenso agli amministratori è deducibile da parte della società qualora lo stesso sia stabilito con delibera statutaria o verbale assembleare, a prescindere dall'ammontare. Infatti, in assenza di un limite legislativo "è difficile stabilire in quale misura tale compenso sia deducibile".
Imposta di pubblicità su bandiera presente in cantiere Sentenza CTP Milano n. 108/46/2009	Non sconta l'imposta di pubblicità un'insegna, in forma di bandiera, presente in un cantiere edile, contenente il logo di un'azienda, qualora lo stesso sia privo di qualsiasi funzione promozionale / commerciale ma sia posto al solo scopo di indicare l'ubicazione (ad esempio, ai fornitori che devono consegnare il materiale) e l'estensione del cantiere stesso.

COMMENTI

RIPRODUZIONE VIETATA

LA DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI


Nell'ambito degli incentivi previsti dal Governo volti a **contrastare la crisi del settore industriale** si segnala l'introduzione di una **detrazione IRPEF**, nella misura del **20%**, relativa a determinate spese "di arredamento" **sostenute nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, iniziati a partire dall'**1.7.2008**.

I SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della detrazione **coincidono con quelli che possono usufruire della detrazione del 36%**. In altre parole la fruizione della detrazione è subordinata al **sostenimento anche di spese per le quali il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 36%**.

GLI INTERVENTI EDILIZI PRESUPPOSTO DELL'INCENTIVO

Come sopra accennato l'incentivo è "ancorato" alla disciplina degli interventi di recupero edilizio per i quali è riconosciuta la detrazione del 36% e pertanto lo stesso **si riferisce soltanto agli interventi** effettuati su:



Va evidenziato che sono **esclusi dal beneficio** gli **interventi di recupero edilizio** riferiti a:

- ⇒ **parti comuni di edifici** (lavori condominiali);
- ⇒ **manutenzione ordinaria**;
- ⇒ realizzazione di **garage e/o posti auto pertinenziali**.

Non è possibile fruire del beneficio in esame anche nel caso di acquisto dell'unità abitativa residenziale **dall'impresa che ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile** (per tale fattispecie sussiste comunque l'agevolazione della detrazione IRPEF del 36% nel limite del 25% del corrispettivo con un limite massimo di spesa agevolabile pari ad € 48.000).

I BENI AGEVOLABILI E LA MISURA DELLA DETRAZIONE

Le spese agevolabili sono quelle relative all'acquisto dei sotto elencati beni che devono essere **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero**:

- mobili;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
- apparecchi televisivi;
- computer.

Con specifico riferimento ai **frigoriferi di classe energetica non inferiore ad A+** va sottolineato che i medesimi **non rientrano tra i beni oggetto del beneficio in esame**, in quanto gli stessi sono **già oggetto di un'altra specifica disciplina agevolativa**. I due benefici sono **comunque cumulabili**.

La misura della detrazione è **pari al 20%** delle spese **documentate** ed effettivamente **sostenute** nel periodo dal **7.2** al **31.12.2009**.

L'importo **massimo di spesa agevolabile** è pari a **€ 10.000** e va riferito alla **singola unità immobiliare** oggetto della ristrutturazione.

Di conseguenza come specificato dall'Agenzia delle Entrate:

- ⇒ **non rileva il numero** di contribuenti che partecipano alla spesa dell'intervento di recupero;
- ⇒ **nel caso di più immobili** oggetto di ristrutturazione la detrazione spetta con riferimento a ciascuna unità abitativa su un importo massimo di spesa non superiore a € 10.000.

Tenendo presente quanto sopra l'importo massimo della **detrazione spettante** non può essere superiore a **€ 2.000** (10.000 x 20%).

Poiché la detrazione va obbligatoriamente ripartita in 5 anni, **l'importo massimo annuo utilizzabile**, nel periodo 2008 - 2012, è pari a **€ 400** (2.000 / 5).

Per il riconoscimento della detrazione in esame, è necessario rispettare i prescritti adempimenti prescritti per la detrazione del 36%. In particolare si rammenta l'obbligo di effettuare il pagamento della spesa finalizzata all'arredo dell'unità abitativa tramite **bonifico bancario o postale**.

SCADENZARIO

Mese di AGOSTO



Il DPCM 24.7.2009 ha disposto la c.d. "**Proroga di Ferragosto**", in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti **tra l'1 e il 20.8.2009**, possono essere adempiuti **entro giovedì 20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.

La proroga **non riguarda** i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, il cui termine di **versamento delle imposte derivanti dai modd. UNICO/IRAP 2009** rimane fissato al **5 agosto**.

La proroga si estende anche agli "adempimenti fiscali" in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali rientra l'invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio 2009.

Giovedì 20 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.
IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza
------------------------------------	--

	<p>di commercio (codice tributo 1038);</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
IRPEF / IRES RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
MOD. UNICO 2009 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	<p>Versamento con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno (entro il 29.6.2009 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2008 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2008 e primo acconto 2009); • IRAP (saldo 2008 e primo acconto 2009).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Lunedì 31 agosto

INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di luglio; - Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
----------------------------	--